

**COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA**  
PROVINCIA DI TREVISO**Deliberazione della Giunta Comunale**

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DI UN DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004.**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **18:30**, nella sede municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta Comunale.

NOMINATIVO	CARICA	P/A
RAMPIN ANNALISA	SINDACO	Presente
MICHELON DAVIDE	VICE SINDACO	Presente
BOTTER GIOVANNA	ASSESSORE ESTERNO	Presente
FABBIAN LORENZO	ASSESSORE	Presente
MOROSIN GINO	ASSESSORE ESTERNO	Presente

Risultano presenti n. **5** e assenti n. **0**.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Brindisi Fulvio**.

Assume la presidenza **RAMPIN ANNALISA** in qualità di **SINDACO**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 65, comma 1, del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, secondo cui: *“Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali”*;

VISTO l'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale: *“Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati”*;

VISTO l'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, ai sensi del quale: *“I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dalla amministrazione di provenienza”*;

RICHIAMATO il parere n. 34 del 23.05.2008, con il quale il Dipartimento Funzione Pubblica ha precisato che *“la norma in causa non è stata abrogata dalla novella apportata all'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 dal comma 79 dell'art. 3 della Legge finanziaria 2008, poiché il comma 557 configura una fattispecie speciale per le categorie di Enti elencati, che possono coincidere solo in parte con quelle degli Enti locali di cui al comma 9 dell'art. 36”*;

### DATO ATTO:

- che il citato art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 detta una disciplina particolare a favore degli Enti locali con meno di 5.000 abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie, consentendo loro di reperire personale dotato di competenze adeguate alle funzioni da svolgere;
- che, in questa ottica, secondo l'orientamento seguito dal Consiglio di Stato (Sez. I, parere n. 2141 del 25.05.2005), la disposizione ha introdotto una deroga al principio di unicità del rapporto di lavoro a tempo pieno nella pubblica amministrazione, espresso dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001;
- che, nel parere citato, il Consiglio di Stato ha evidenziato come l'utilizzazione della seconda attività lavorativa del dipendente di altro Ente possa avvenire sulla base tanto di un nuovo contratto di lavoro subordinato (a tempo parziale) quanto di un contratto di lavoro autonomo, e come, in entrambi i casi, la permanenza del rapporto di lavoro a tempo pieno con l'Amministrazione di appartenenza faccia sì che quest'ultima possa subordinare l'autorizzazione a vincoli ed oneri che assicurino il permanere della compatibilità della prestazione lavorativa con il rapporto a tempo pieno in essere; in queste ipotesi, dunque, l'atto autorizzatorio avrà ad oggetto essenzialmente la definizione dei tempi e dei modi attraverso i quali l'attività lavorativa svolta presso l'Ente utilizzatore non arrechi pregiudizio al corretto svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza;

VISTA la Circolare n. 2/2005 del 21.10.2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie, che, in conformità al menzionato parere n. 2141/2005 del Consiglio di Stato, considera la norma dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 derogatoria al principio di esclusività del rapporto di lavoro, riconoscendo la possibilità che *“gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”*, anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2014 del 26.05.2014, che, richiamando il parere della Sezione 1<sup>a</sup> del Consiglio di Stato n. 3764 dell'11.12.2013, ammette la possibilità di procedere al conferimento della responsabilità di un ufficio o servizio al dipendente di un'altra Amministrazione, utilizzato ai sensi del citato art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, anche nel caso in cui detta utilizzazione non raggiunga il 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno, previsto dalla disciplina in vigore;

### PRESO ATTO:

DELIBERA DI GIUNTA n. 28 del 28-02-2023 - COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

- che la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, intervenuta con deliberazione n. 23/2016/QMIG a dirimere un contrasto insorto fra le Sezioni Regionali di Controllo, ha statuito che, *“se l’Ente decide di utilizzare autonomamente le prestazioni di un dipendente a tempo pieno presso altro Ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi necessariamente all’interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall’art. 9, comma 28, [del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010,] per la quota di costo aggiuntivo”*;
- che la stessa Corte dei Conti, Sezione Autonomie, pronunciandosi su questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 1/2017/QMIG del 5.01.2017 ha enunciato il seguente principio di diritto: *“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e s.m.i., l’Ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte a un servizio essenziale per l’Ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del D.Lgs. n. 165/2001 e dalla normativa - anche contrattuale - ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”*;

RILEVATO che la norma dell’art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 in esame è considerata dalla giurisprudenza *lex specialis* in materia di pubblico impiego, e consente a un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato di effettuare attività lavorativa presso un’altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

VISTA la nota prot. n. 1669 del 22.02.2023, con la quale il Sindaco di Cavaso del Tomba ha richiesto al Comune di Pieve del Grappa, nella persona del Suo Sindaco *pro tempore*, l’autorizzazione all’utilizzo temporaneo, in regime di “scavalco di eccedenza” al di fuori dell’orario di servizio, della prestazione lavorativa del sig. Fernando Pongan, Funzionario amministrativo contabile di EQ, categoria giuridica D (ex D3), posizione economica D5, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Pieve del Grappa, per n. 10 mesi a decorrere dall’1.03.2023 e per n. 8 ore settimanali, a fini di supporto alle attività afferenti all’Area economico-finanziaria;

VISTA la nota del Sindaco del Comune di Pieve del Grappa prot. n. 2932 del 23.02.2023, con la quale - a positivo riscontro della richiesta formalizzata dal Sindaco di Cavaso del Tomba con sua nota prot. n. 1669 del 22.02.2023 - si autorizza il dipendente sig. Fernando Pongan, Funzionario amministrativo contabile di EQ, categoria giuridica D (ex D3), posizione economica D5, ad espletare la propria attività lavorativa presso il Comune di Cavaso ai sensi dell’art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, per n. 10 mesi a decorrere dal prossimo 01.03.2023 e per n. 8 ore settimanali, da svolgersi al di fuori dell’orario ordinario di servizio;

#### CONSIDERATO:

- che, allo stato, non sussistono situazioni produttive di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra il Comune di Pieve del Grappa e il Comune di Cavaso del Tomba, in relazione alle prestazioni lavorative che il dott. Pongan andrà a svolgere presso quest’ultimo;
- che dette prestazioni si svolgeranno presso il Comune utilizzatore al di fuori dell’orario di servizio predeterminato dal Comune di Pieve del Grappa, e senza creare pregiudizio alla corretta esecuzione del rapporto di lavoro in essere fra il rag. Pongan e l’Ente di originaria appartenenza;

RITENUTA, peraltro, la necessità di regolare, con apposita convenzione fra i Comuni interessati, *“modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”*, nel rispetto di quanto stabilito dalla menzionata Circolare del Ministero dell’Interno n. 2/2005 e del presupposto parere n. 2141/2005 del Consiglio di Stato;

#### DATO ATTO:

DELIBERA DI GIUNTA n. 28 del 28-02-2023 - COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

- che lo schema della predetta convenzione è allegato *sub A* alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;
- che resta comunque ferma la possibilità di risolvere anche unilateralmente, in corso d'anno 2023, la convenzione (e, per l'effetto, il rapporto di lavoro) oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 9 della convenzione stessa, in relazione a mutate esigenze dell'Ente e/o alla prossima ridefinizione della sua struttura organizzativa;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, riportati nella presente deliberazione;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione viene trasmessa alla R.S.U. e alle OO.SS. territoriali per la dovuta informazione ai sensi di legge e di contratto collettivo;

VISTI:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità armonizzata;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi dai presenti nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

- 1) DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) DI APPROVARE lo schema di convenzione tra i Comuni di Cavaso del Tomba e di Pieve del Grappa (allegato *sub A*), per la disciplina dell'utilizzazione della prestazione lavorativa del sig. Fernando Pongan, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Pieve del Grappa, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- 3) DI DARE ATTO che il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale con il sig. Fernando Pongan avrà durata di mesi 10 a decorrere dal 01.03.2023 e si articolerà per n. 8 ore settimanali;
- 4) DI DARE ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata trasmessa alla R.S.U. e alle OO.SS. territoriali per la dovuta informazione ai sensi di legge e di contratto collettivo;
- 5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Comune di Pieve del Grappa e al sig. Pongan, per opportuna conoscenza;
- 6) stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione favorevole unanime espressa in formapalese, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**IL SINDACO**  
(*RAMPIN ANNALISA*)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

---

**Segretario Comunale**  
(*Brindisi Fulvio*)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

---



# COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

## PROVINCIA DI TREVISO

### PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 29 DEL 28-02-2023

#### PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:

**“APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DI UN DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4 DEL T.U.E.L.”**

- il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, **Pongan Fernando**, esprime:

**PARERE: Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data, 28-02-2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*(Pongan Fernando)*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



# COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

## PROVINCIA DI TREVISO

### PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 29 DEL 28-02-2023

#### PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:

**“APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DI UN DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4 DEL T.U.E.L.”**

- il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, **Pongan Fernando**, esprime:

**PARERE: Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data, 28-02-2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(*Pongan Fernando*)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



# COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

## Provincia di Treviso

### DELIBERA DI GIUNTA N. 28 DEL 28-02-2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DI UN DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004.**

---

#### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

*(Art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

N. Reg. Cron. **349** Albo pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 13-03-2023

**Addetta alla Segreteria**

*(Baggio Cinzia)*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



# COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

## Provincia di Treviso

### DELIBERA DI GIUNTA N. 28 DEL 28-02-2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DI UN DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004.**

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ** *(Art. 134 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio on line del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

li,

**IL SEGRETARIO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## **SCHEMA DI**

### **CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CAVASO DEL TOMBA E DI PIEVE DEL GRAPPA PER LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA DI UN DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004**

L'anno duemilaventitre, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

TRA

il Comune di Cavaso del Tomba, rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Dott. Gino Rugolo,

E

il Comune di Pieve del Grappa, rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Dott.ssa Annalisa Rampin,

PREMESSO che

- il Comune di Pieve del Grappa ha alle proprie dipendenze, a tempo pieno e indeterminato, il sig. Fernando Pongan, nato ad Asolo (TV) il 21.08.1962, con profilo professionale di Funzionario amministrativo contabile di EQ, categoria giuridica D (ex D3), posizione economica D5;
- il Comune di Cavaso del Tomba ha richiesto al Comune di Pieve del Grappa, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 30.12.2004, n. 311, l'autorizzazione all'utilizzo del nominato dipendente, per adibirlo all'Area economico-finanziaria, per n. 8 (otto) ore settimanali;
- il predetto dipendente ha manifestato la propria disponibilità;
- l'art. 1, comma 557, della L. 30.12.2004, n. 311 consente ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;
- il Consiglio di Stato, Sezione I<sup>^</sup>, con parere n. 2141/2005 del 25.05.2005, ha precisato che:
  - la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
  - le lacunosità della norma devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista dall'art. 4, comma 7 e seguenti, del CCNL Regioni - Autonomie locali del 14.09.2000;
  - l'ente di appartenenza deve valutare la compatibilità della seconda attività lavorativa con quella già in essere e deve, altresì, stabilire le attività non consentite, perché interferenti con i compiti istituzionali;
  - se l'utilizzazione del lavoratore avviene con contratto di lavoro subordinato, l'Amministrazione di appartenenza dovrà curare il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, quali:
    1. l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare la durata massima consentita, pari a 48 ore settimanali, ivi compreso il lavoro ordinario ed il lavoro straordinario;
    2. il periodo di riposo giornaliero e settimanale;
    3. le ferie annuali, che dovranno essere fruito nello stesso periodo;
- è necessario che gli enti interessati definiscano preventivamente tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione del rapporto di lavoro;
- è anche possibile che la seconda attività sia svolta in forma autonoma;
- restano escluse le prestazioni d'opera professionale;

- l'utilizzazione del dipendente con contratto di lavoro autonomo è consentita solo nei limiti e con le modalità in cui le amministrazioni pubbliche possono ricorrere agli incarichi di studio, ricerca e consulenza e alle collaborazioni coordinate e continuative;
- il Ministero dell'Interno, con Circolare n. 2/2005 in data 21.10.2005, ha ribadito che la succitata fonte normativa speciale introduce una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti;
- il succitato comma 557 consente la costituzione di due rapporti di lavoro, uno a tempo pieno con l'Ente di appartenenza ed un altro a tempo parziale, con l'Ente utilizzatore, per un massimo di 12 ore settimanali;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2014 del 26.05.2014, richiamando il parere della Sezione 1<sup>^</sup> del Consiglio di Stato n. 3764 dell'11.12.2013, ammette la possibilità di procedere al conferimento della responsabilità di un ufficio o servizio al dipendente di un'altra Amministrazione, utilizzato ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, anche nel caso in cui detta utilizzazione non raggiunga il 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno, in deroga al limite stabilito dall'art. 4, comma 2-bis, del CCNL 14.09.2000, come inserito dall'art. 11 del CCNL 22.01.2004;
- il Consiglio di Stato, nel menzionato parere n. 3764 dell'11.12.2013, ha evidenziato che detta utilizzazione di personale presso altri enti locali possa avvenire assicurando il rispetto di taluni limiti:
  - limiti esterni, costituiti dalle regole informate ai principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione, che consentono l'utilizzazione di personale per le sole prestazioni che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro e non interferiscano con i compiti istituzionali, sempreché siano garantite il rispetto delle prescrizioni stabilite dall'amministrazione di appartenenza a tutela del lavoratore;
  - limiti interni, correlati a disposizioni legislative esterne dettate negli ultimi anni in materia di associazionismo fra enti di minori dimensioni, che impongono ai Comuni di gestire in forma associata le funzioni fondamentali, al fine di assicurare il contenimento della spesa pubblica e la razionalizzazione dei servizi;
- ai fini di cui sopra, i Comuni di Cavaso del Tomba e Pieve del Grappa hanno stabilito di stipulare tra loro una convenzione, come risulta dalla deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ del Comune di Cavaso del Tomba e dalla deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ del Comune di Pieve del Grappa, entrambe dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge;
- il Sindaco pro tempore del Comune di Cavaso del Tomba e il Sindaco pro tempore del Comune di Pieve del Grappa, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto;

tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Il Comune di Pieve del Grappa autorizza il proprio dipendente a tempo indeterminato e tempo pieno sig. Fernando Pongan, Funzionario amministrativo contabile di EQ, categoria giuridica D (ex D3), posizione economica D5, nato ad Asolo (TV) il 21.08.1962, a costituire con il Comune di Cavaso del Tomba un rapporto di lavoro subordinato part-time, per n. 8 (otto) ore settimanali, con termine finale al 31.12.2023, per la prestazione di attività lavorativa a supporto dell'Area economico-finanziaria.

Art. 3 – In conseguenza di quanto sopra, l'orario di lavoro settimanale del sunnominato dipendente sarà di complessive n. 44 (quarantaquattro) ore, di cui n. 36 (trentasei) ore alle dipendenze del Comune di Pieve del Grappa e n. 8 (otto) ore alle dipendenze del Comune di Cavaso del Tomba.

Detto orario di lavoro settimanale non potrà superare la durata massima consentita, pari a n. 48 ore settimanali, ivi compreso il lavoro straordinario.

Art. 4 – Le prestazioni lavorative presso il Comune di Cavaso del Tomba verranno effettuate dal sig. Pongan al fuori dell'orario di servizio in essere presso il Comune di Pieve del Grappa, in modo tale da non recare pregiudizio alla sua normale attività lavorativa, e si svolgeranno indicativamente il lunedì ed il mercoledì pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Eventuali diverse modalità di utilizzo potranno essere concordate nelle varie settimane anche in base alle esigenze specifiche dei due Comuni. Il dipendente interessato dovrà comunque garantire n. 36 ore settimanali a Pieve del Grappa e n. 8 ore settimanali a Cavaso del Tomba

Art. 5 – Le prestazioni di lavoro effettuate alle dipendenze del Comune di Cavaso del Tomba saranno da quest'ultimo direttamente retribuite in favore del sig. Pongan.

Art. 6 – Le ferie annuali del predetto dipendente, concesse dai due Comuni, dovranno essere fruito nello stesso periodo. Il periodo di riposo giornaliero e settimanale sarà assicurato dall'Amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 7 – E' fatto divieto al nominato dipendente di costituire ulteriori rapporti di lavoro subordinato, oltre che rapporti di lavoro autonomo, in assenza di previa espressa autorizzazione del Comune di Pieve del Grappa.

Art. 8 – Al dipendente spetta il trattamento economico previsto, dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati relativi al personale degli Enti locali, per un Funzionario amministrativo contabile di EQ, categoria giuridica D (ex D3), posizione economica D5, assunto a tempo parziale per n. 8 (otto) ore. Se incaricato di responsabilità verso l'esterno, l'indennità di posizione e risultato è parimenti regolata in conformità ai predetti contratti collettivi e definita nell'atto di nomina.

Art. 9 – La presente convenzione, ed il correlato rapporto di lavoro a tempo parziale, hanno durata di mesi 10 (dieci) dal 01.03.2023, con possibilità di proroga o rinnovo per uguale o diverso periodo, previo espresso atto deliberativo di ciascun Comune e comunque nel rispetto e nei limiti delle norme vigenti. La convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento per concorde volontà dei Comuni convenzionati o anche a richiesta di uno di essi, che ne faccia istanza con apposita deliberazione di Giunta Comunale; in tal caso lo scioglimento decorrerà dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di notificazione della decisione di recesso.

Per il Comune di Cavaso del Tomba:

il Sindaco dott. Gino Rugolo

Per il Comune di Pieve del Grappa:

il Sindaco dott.ssa Annalisa Rampin